



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.53

Sentenza provvisoria

1. Se conclude che una misura oggetto della controversia viola una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), il tribunale, sulla base di una richiesta del ricorrente e sentite le parti della controversia, puo' ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:

- a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e
- b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, anziche' provvedere alla restituzione, abbia la possibilita' di corrispondere il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, determinati in modo coerente con le pertinenti disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). Se la domanda e' stata presentata per conto di una societa' stabilita in loco, qualsiasi sentenza a norma del presente paragrafo stabilisce che:

a) il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili sono corrisposti alla societa' stabilita in loco; e

b) le eventuali restituzioni sono corrisposte alla societa' stabilita in loco. Il tribunale non puo' disporre l'abrogazione del trattamento in questione. 2. Il risarcimento pecuniario non puo' eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua societa' stabilita in loco, a seguito della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi gia' corrisposti dalla parte interessata. Si precisa che, nel momento in cui presenta una domanda per proprio conto, l'investitore puo' recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in relazione al proprio investimento disciplinato. 3. Il tribunale non puo' riconoscere risarcimenti di carattere punitivo. 4. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento¹. In casi eccezionali il tribunale puo' ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese spese di rappresentanza e di assistenza legale ragionevoli, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non e' giustificata dalle circostanze del caso. Qualora

siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo.

_____ 1 Si precisa che l'espressione "spese del procedimento" comprende:

- a) spese ragionevoli per la consulenza di esperti e altre tipologie di assistenza richieste dal tribunale, e b) spese ragionevoli per i viaggi e altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale.

5. Il comitato puo' adottare regole supplementari in materia di onorari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o una piccola o media impresa. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 6. Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non puo' essere rispettato, il tribunale adotta una decisione a tal fine indicando i motivi di tale ritardo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.53>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it